

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

**L-11 LINGUE, MERCATI E CULTURE DELL'ASIA E DELL'AFRICA
MEDITERRANEA**

Sede di Bologna

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE	4
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	4
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	4
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	5
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE	5
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	5
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE.....	6
ART. 12 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO	6
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	6
ART. 14 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI.....	7

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Lingue, mercati e culture dell'Asia e dell'Africa mediterranea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- buona capacità di comprensione e analisi di testi in lingua italiana
- buona cultura generale

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

Modalità di ammissione

- Numero programmato

Il corso di laurea è a numero programmato a livello locale, in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

- Modalità di verifica delle conoscenze e competenze. Obblighi formativi aggiuntivi

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante prova scritta.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste in un corso apposito relativo alle strutture della lingua italiana, con prova scritta finale, il cui superamento annullerà l'OFA.

L'obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica (prova scritta finale) che si svolgerà nelle date stabilite dal Consiglio di corso di studio e pubblicate sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Il corso di studio può prevedere l'accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche propedeutico all'inserimento in piano di studio delle lingue. Il sistema di accertamento viene definito in un apposito regolamento deliberato dal consiglio di corso di studio e pubblicato sul portale di ateneo.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. È consentito il passaggio tra i curricula previsti entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo. Le richieste di passaggio fra curricula vengono valutate dal Consiglio di Corso di Studio.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

Nell'ambito delle attività formative di base (tipologia A), caratterizzanti (tipologia B), affini e integrative (tipologia C), il Regolamento didattico del Corso di studio prevede le seguenti propedeuticità:

- gli esami contrassegnati con "1" sono propedeutici a quelli relativi agli insegnamenti contrassegnati con "2" e gli esami relativi a questi ultimi sono propedeutici a quelli relativi agli insegnamenti contrassegnati con "3".

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

▪ Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, forma scritta, forma pratica, eventuali loro combinazioni individuali e/o di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Per l'esame di Letteratura italiana e per gli esami relativi alle Lingue straniere la prova orale può essere preceduta da una o più prove scritte preliminari.

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio e previste nell'allegato piano didattico. Tali attività formative sono coerenti con il progetto formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 12 TIROCINIO FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE O COLLEGATO AD UN PROGETTO FORMATIVO

Il Corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;

ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea consiste nella predisposizione di un elaborato scritto adeguato alla quantità di crediti formativi richiesti, preferibilmente su un argomento relativo a un insegnamento presente nel piano di studi del laureando che sia coerente con gli obiettivi del corso di studio e che sia collegato con almeno una delle lingue o culture studiate e di cui abbia sostenuto l'esame.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

L'elaborato deve preferibilmente fare riferimento alla/e lingua/e e alla/e cultura/e dell'Asia o dell'Africa mediterranea studiata/e.

È data possibilità al laureando di redigere l'elaborato scritto in una lingua straniera, previo esplicito accordo tra studente, relatore ed eventuale correlatore. Nel caso in oggetto, viene richiesto un riassunto in lingua italiana di un'ampiezza pari almeno al 10% del testo in lingua straniera, da allegarsi in appendice all'elaborato stesso; si fa inoltre presente che farà parte della valutazione anche la qualità linguistica dell'elaborato.

La prova finale è diretta alla verifica degli obiettivi formativi cui il corso di studi è finalizzato.

La presentazione dell'elaborato richiede, di norma, la compresenza del relatore e dell'eventuale correlatore, oltre agli altri membri della Commissione di Laurea. La presenza di un correlatore non è indispensabile. Il relatore deve essere un docente afferente al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne oppure titolare di una mutuaione esterna per l'anno accademico di riferimento; situazioni diverse e le relative motivazioni devono essere esaminate singolarmente dal Consiglio di Corso di Studio.

L'elaborato è compreso di norma da un minimo di 30 a un massimo di 50 cartelle da 2000 battute ciascuna, tenuto conto dei crediti assegnata alla prova stessa.

La Commissione per la prova finale esamina e discute l'elaborato, valutandolo sul piano formale e metodologico e attribuendo il punteggio finale di laurea. Non è prevista discussione da parte dello studente. La Commissione procederà alla verbalizzazione a porte chiuse e successivamente alla proclamazione; gli studenti visualizzeranno il voto nella loro pagina Studenti Online.

L'attribuzione del punteggio finale tiene conto della media ponderata degli esami e della valutazione della prova finale. Le eventuali lodi conseguite negli esami di profitto non costituiscono punteggio, ma verranno considerate nella valutazione complessiva della prova finale. L'eventuale aggiunta della lode al punteggio 110/110 è a discrezione esclusiva dei commissari, che sono comunque tenuti a esprimersi all'unanimità. Le norme relative all'attribuzione del punteggio finale e degli eventuali punti aggiuntivi vengono stabilite dal "Regolamento per la prova finale".

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

ART. 14 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.